

**Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità**

Data

Protocollo:

Ai Direttori Generali delle ASL della Regione Lombardia

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Lombardia

Ai Presidenti delle Province della Regione Lombardia

LORO SEDI

MB/LM

CIRCOLARE n° 2/SAN/2005 del 14 gennaio 2005

Oggetto: direttive in applicazione della normativa in materia di divieto di fumo.

Com' è noto, il 10 gennaio 2005 sono entrate in vigore le disposizioni in materia di divieto di fumo di cui all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Tale normativa persegue il fine primario della "Tutela della salute dei non fumatori" e introduce un generalizzato divieto di fumo nei luoghi chiusi.

Il quadro normativo di riferimento è completato dalla Legge n. 584/1975 (soprattutto con riferimento all'importo delle sanzioni) e dall'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, per la definizione delle procedure di accertamento delle infrazioni.

La presente Circolare, predisposta dalla Direzione Generale Sanità in accordo con la Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, fornisce le indicazioni alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed agli Enti Locali per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo.

Prevenzione

Via Pola, 9 e 11 – 20124 Milano - <http://www.regione.lombardia.it>

Tel. 02 67653118 – 02 67653136 Fax 02/67653307

Le aree per fumatori

Fermo restando che in forza del generalizzato divieto di fumo, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta un obbligo, ma una facoltà riservata ai titolari dei pubblici esercizi e ai datori di lavoro, qualora si ritenesse opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori, questi dovranno essere adeguati ai requisiti tecnici dettati dal D.P.C.M. 23 dicembre 2003.

Obblighi dei responsabili

1. ***Nelle strutture pubbliche, in quelle private esercenti funzioni della pubblica amministrazione e sui mezzi di trasporto pubblico***, i dirigenti preposti sono tenuti, potendosi avvalere di soggetti da loro incaricati, a:
 - curare l'affissione dei cartelli e dell'apposita segnaletica di divieto, così come previsto dall'art. 51, comma 2, della Legge n. 3/2003;
 - vigilare sul rispetto del divieto di fumare, tenendo anche in considerazione eventuali segnalazioni da parte di utenti;
 - curare l'accertamento e la contestazione dell'illecito amministrativo.
2. ***Nelle strutture private aperte al pubblico ed agli utenti***, i titolari, i responsabili delle strutture stesse, direttamente o avvalendosi di dipendenti o collaboratori da loro incaricati, sono tenuti a:
 - curare l'affissione dei cartelli e dell'apposita segnaletica di divieto di fumo di cui al comma 1 dell'articolo 51 della Legge 3/2003;
 - vigilare sul rispetto del divieto di fumare, tenendo anche in considerazione eventuali segnalazioni da parte di lavoratori o utenti;
 - richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto;
 - curare che le infrazioni siano immediatamente segnalate agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (Forze di Polizia dello Stato o Polizie Locali) o agli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e dei Distretti Socio Sanitari delle ASL competenti per territorio.
3. Alla luce del fatto che le norme in materia di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, considerano soggetti titolari degli obblighi i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ne deriva che ***nei luoghi di lavoro pubblici e privati*** i datori di lavoro, così come definiti dal D.Lgs. n. 626/94, oltre ai compiti di cui ai precedenti punti 1 e 2, devono:
 - consultare preventivamente il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, il Medico Competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 626/1994 e in relazione al D.Lgs. n.

25/2002, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della Legge n. 3/2003;

- fornire un'adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia.

Vigilanza e applicazione delle sanzioni

Ferme restando le competenze di accertamento ed irrogazione delle sanzioni da parte degli organi delle Amministrazioni dello Stato, i compiti inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione del divieto di fumo sono esercitati anche:

- **dalle Aziende Sanitarie Locali** competenti per territorio, mediante gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e dei Distretti Socio Sanitari nell'ambito e durante lo svolgimento delle attività di vigilanza ed ispezione. (Art. 4, comma 58 quinque, l.r. 6/2001);
- **dalle Polizie Locali** (Art. 13 l. n. 689/1981; art. 5 l. n. 65/1986, l.r. 4/2003);
- **da personale appositamente incaricato** dal responsabile di una struttura pubblica solo all'interno degli uffici o strutture ove presta servizio.

Con riguardo alle specifiche fattispecie di illecito nei luoghi di lavoro, dovrà essere valutata, alla luce del principio di specialità di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981, l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 3/2003 ovvero di quelle previste dalla specifica normativa a tutela della salute dei lavoratori, anche in relazione alla figura del trasgressore (lavoratore, utente o datore di lavoro).

Sanzioni

In caso di violazione della normativa sul divieto di fumare, ai sensi dell'art. 7 Legge n. 584/1975, dell'art. 52 Legge n. 448/2001, dell'art. 51, comma 5, Legge n. 3/2003, dell'art. 1, comma 189 Legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano le sanzioni secondo il prospetto allegato, che forma parte integrante della presente.

Il procedimento amministrativo sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché della Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 90 e s.m.i.

Le sanzioni amministrative comminate dalle **ASL** e dalle **Polizie Locali** possono essere pagate:

- *in banca sul c/c dell'ASL*
- *presso gli sportelli cassa delle ASL*
- *presso gli Uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria dell'ASL competente per territorio.*

Occorre sempre indicare la causale del versamento: "**Violazione del divieto di fumo**".

L'**Autorità competente** a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/1981, come stabilito dall'art. 4, comma 58 quinque della Legge Regionale n. 6/2001 è **l'ASL**.

I **proventi** delle sanzioni amministrative comminate dalle ASL e dalle Polizie Locali conseguenti a violazione del divieto di fumare sono introitati dalle **Aziende Sanitarie Locali** territorialmente competenti.

Tali proventi saranno utilizzati dalle Aziende Sanitarie Locali per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione primaria del tabagismo e delle patologie correlate al fumo di tabacco.

Nel caso di infrazioni accertate nell'ambito di amministrazioni statali o di enti di rilevanza nazionale l'Autorità competente è il Prefetto (punto 12 Accordo Stato - Regioni del 16 dicembre 2004) .

Monitoraggio e valutazione

La Regione attua il monitoraggio degli interventi svolti ed acquisisce i dati in merito all'osservanza delle norme sul divieto di fumare e al numero delle infrazioni contestate.

A tal fine entro il 31 luglio 2005 ogni ASL dovrà trasmettere all'Unità Organizzativa Prevenzione della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia:

- il numero di infrazioni rilevate nel 1° semestre 2005 dal proprio personale incaricato e dalle Polizie Locali;
- l'entità degli importi introitati e derivanti dalle sanzioni comminate nel 1° semestre 2005 dal proprio personale incaricato e dalle Polizie Locali;
- un rapporto sugli interventi di informazione e di educazione alla salute programmati o attuati, finalizzati alla prevenzione del tabagismo e delle patologie correlate al fumo di tabacco.

Per tale motivo, le ASL sono tenute a:

- fornire alle Polizie Locali competenti per territorio gli estremi del proprio conto corrente postale e bancario, nonché le modalità per il pagamento delle sanzioni in merito all'inosservanza delle norme sul divieto di fumare;
- definire con i Sindaci dei territori di competenza tempi e modalità del flusso informativo per la rilevazione delle informazioni necessarie alla realizzazione del monitoraggio di cui sopra.

Le ASL, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, si faranno parte attiva per una adeguata informazione ai titolari/responsabili delle strutture private aperte al pubblico e ai datori di lavoro, così come definiti dal D.Lgs. n. 626/94, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare, anche d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative.

Le ASL, infine, si faranno parte attiva anche nel privilegiare le attività informative e preventive finalizzate alla tutela della salute pubblica con particolare riferimento alle patologie correlate al fumo di tabacco.

Confidando in un puntuale adempimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale Vicario
della Direzione Generale
Sanità
Dr. Maurizio Amigoni

Il Direttore Generale
della Direzione Generale
Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile
Dr. Guglielmo Costa

ALLEGATO CIRCOLARE 2/SAN/2005 - PRONTUARIO NORMATIVA ANTIFUMO

NORMA VIOLATA ARTT.	NORME SANZIONI ARTT.	FATTO ILLICITO	SANZIONI	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
1 L. 584/1975 51 c. 1 L. 3/2003	7 c. 1 L. 584/1975 52 L. 448/2001 51 c. 5 L. 3/2003 1 L. 311/2004	Fumare nei locali/luoghi chiusi ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti* o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.	da € 27,50 a € 275,00 in misura ridotta € 55,00		Introiti ASL _____ c.c.p. n. _____ c.c.b. n. _____ intestato a " _____" Autorità competente: ASL
1 L. 584/1975 51 c. 1 L. 3/2003	7 c. 1 L. 584/1975 52 L. 448/2001 51 c. 5 L. 3/2003 1 L. 311/2004	Fumare nei locali/luoghi chiusi in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti* o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati;	da € 55,00 a € 550,00 in misura ridotta € 110,00		Introiti ASL _____ c.c.p. n. _____ c.c.b. n. _____ intestato a " _____" Autorità competente: ASL
1-2 L. 584/1975 51 c. 1-2-3 L. 3/2003	7 c. 2 L. 584/1975 52 L. 448/2001 51 c. 5 L. 3/2003 1 L. 311/2004	Omettere di provvedere, da parte di coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati nelle normative di riferimento nonché da parte dei conduttori degli stessi, a: - posizionare idonea cartellonistica nei locali; - curare l'osservanza del divieto; - adeguare i locali adibiti a fumatori nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite dal DPCM 23.12.2003, o con superficie non risultante proporzionata tra fumatori e non fumatori, qualora si sia optato per la creazione di aree riservate ai fumatori;	da € 220,00 a € 2200,00 in misura ridotta € 440,00	a) Il Questore può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per la esecuzione del T.U.L.P.S.	Introiti ASL _____ c.c.p. n. _____ c.c.b. n. _____ intestato a " _____" Autorità competente: ASL
1-2-5 L. 584/1975 51 C. 1-2-3 L. 3/2003	7 c. 2 L. 584/1975 52 L. 448/2001 51 c. 5 L. 3/2003 1 L. 311/2004	Omettere di provvedere, da parte di chi spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati nelle normative di riferimento nonché i conduttori degli stessi che non hanno provveduto nei locali adibiti a fumatori a: - condurre in maniera idonea e mantenere in perfetta efficienza gli impianti di condizionamento; - mantenere gli impianti di condizionamento funzionanti;	da € 330,00 a € 3300,00 in misura ridotta € 660,00	a) Il Questore può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per la esecuzione del T.U.L.P.S.	Introiti ASL _____ c.c.p. n. _____ c.c.b. n. _____ intestato a " _____" Autorità competente: ASL

* Circolare Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, pubblicata sulla GU n. 300 del 23-12-2004, "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori". "Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o a utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa".